

LA DISCIPLINA DEL BILANCIO CONSOLIDATO E DEL BILANCIO SEPARATO NEI PRINCIPI IAS/IFRS: SOGGETTI OBBLIGATI, DEFINIZIONE DELL'AREA E DEI METODI DI CONSOLIDAMENTO.

DI ANTONIO TESSITORE

1. *PREMESSA.*
2. *I SOGGETTI CHE REDIGONO IL BILANCIO CONSOLIDATO IN CONFORMITÀ AI PRINCIPI CONTABILI IAS/IFRS.*
3. *L'AREA DI CONSOLIDAMENTO.*
4. *LE METODOLOGIE DI CONSOLIDAMENTO.*
5. *IL BILANCIO SEPARATO: CONTABILIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI NELLE SOCIETÀ CONTROLLATE, NELLE ENTITÀ A CONTROLLO CONGIUNTO E NELLE SOCIETÀ COLLEGATE.*

APPENDICE N. 1: *RIFLESSIONI IN MERITO ALLA NOZIONE DI “CONTROLLO” NEL SISTEMA IAS/IFRS*

APPENDICE N. 2: *LE “AGGREGAZIONI AZIENDALI” NEL BILANCIO CONSOLIDATO E NEL BILANCIO SEPARATO*

VERONA - 2007

1. PREMESSA.

1.1 Oggetto del presente scritto è l'inquadramento della disciplina del bilancio consolidato e del bilancio separato, in conformità ai principi IAS/IFRS. In particolare, i temi trattati riguardano:

- 1) l'identificazione dei soggetti che per obbligo o per libera scelta redigono il bilancio consolidato in base ai principi IAS/IFRS (paragrafo 2);
- 2) la delimitazione dell'area di consolidamento e perciò la definizione del "rapporto di controllo" esclusivo o congiunto verso le entità incluse nel consolidamento (paragrafo 3);
- 3) le metodologie utilizzate per il consolidamento delle partecipazioni di controllo esclusivo, di controllo congiunto e delle partecipazioni in società collegate (paragrafo 4);
- 4) la contabilizzazione delle partecipazioni nel bilancio separato (paragrafo 5).

Il bilancio separato, regolamentato dal principio IAS 27, paragrafi 37-42, si differenzia dal bilancio individuale della capogruppo, per la peculiarità dei criteri di valutazione delle partecipazioni nelle società controllate, nelle entità a controllo congiunto e in quelle collegate.

1.2 Le fonti normative di riferimento sono:

- il D. Lgs. n. 38 del 28 febbraio 2005, avente per oggetto l'esercizio delle opzioni previste dall'articolo 5 del Regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali;
- i principi IAS/IFRS e le relative interpretazioni adottate secondo la procedura indicata dal Regolamento (Ce) n. 1606/2002, articolo 6, paragrafo 2. In particolare si farà riferimento allo IAS 27 "*Bilancio consolidato e separato*"; allo IAS 28 "*Partecipazioni in società collegate*" e allo IAS 31 "*Partecipazioni in joint venture*". Tali

principi vanno interpretati sul fondamento delle *Application Guidance*, delle *Implementation Guidance*, delle *Basis for Conclusions* e di altri documenti emanati dallo IASB.

2. I SOGGETTI CHE REDIGONO IL BILANCIO CONSOLIDATO IN CONFORMITÀ AI PRINCIPI CONTABILI IAS/IFRS.

2.1 La disciplina abilitata ad imporre la redazione del bilancio consolidato o ad esonerare da tale obbligo, nei termini che saranno successivamente precisati, è quella contenuta nel *“diritto nazionale adottato in attuazione delle direttive contabili che determina se si debba o meno redigere i conti consolidati”*¹.

Il Principio IAS 27 non prescrive ad alcun soggetto di redigere il bilancio consolidato e/o il bilancio separato, ma si limita ad indicare le modalità di preparazione e presentazione del bilancio consolidato e separato; lo IAS 27.1 precisa solo che il Principio *“deve essere applicato nella preparazione e nella presentazione dei bilanci consolidati di un gruppo di entità controllate da una capogruppo”*.

Da qui nasce il problema del coordinamento tra la normativa nazionale dei bilanci e quella emanata dallo IASB e adottata dalla Comunità Europea.

E' opportuno perciò precisare quale sia il momento di intersezione tra le due normative, cioè il momento a partire dal quale la disciplina di redazione dei bilanci, sia individuali o separati sia consolidati, segue l'uno o l'altro sistema senza interferenze reciproche. Il punto di separazione tra le due normative è segnato dall'identificazione operata

¹ In tal senso *“Osservazioni riguardanti taluni articoli del regolamento (CE) n. 1606/2002 del 19 luglio 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali, della quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio del 25 luglio 1978, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società, e della settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio del 13 giugno 1983 relativa ai conti consolidati”*, Bruxelles, novembre 2003.

in base al sistema normativo composto dal Regolamento comunitario² n. 1606/2002 e dalla normativa nazionale di recepimento delle Direttive contabili³, in origine il D. Lgs. 127/1991 e successive modificazioni e, per quel che riguarda l'estensione dei principi contabili internazionali ad altri soggetti, il D. Lgs. n. 38/2005.

Il combinato disposto delle norme contenute in queste fonti consente di identificare in modo puntuale i "soggetti"⁴ che, per obbligo imposto dalla normativa nazionale o per scelta consentita dalla stessa, adottano i principi contabili internazionali IAS/IFRS per la preparazione e pubblicazione dei bilanci finora redatti in base alla normativa nazionale ancorata alle Direttive CEE.

2.2 A partire dall'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2005, i soggetti obbligati a redigere il bilancio consolidato o che possono farlo per libera scelta autorizzata, in sintesi, sono le seguenti:

- le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati nei Paesi dell'Unione Europea;
- le società non quotate, ad eccezione di quelle di dimensioni minori (ai sensi dell'art. 2435 *bis* C.C.), appartenenti alle seguenti categorie:
 - le società con strumenti finanziari diffusi presso il pubblico;
 - le banche italiane, le società finanziarie capogruppo dei gruppi bancari, le società di intermediazione mobiliare (SIM), le società

² Il Regolamento è un atto giuridico di portata generale, direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. L'art. 4 del Regolamento (Ce) n. 1606/2002 prescrive che «... per ogni esercizio finanziario avente inizio il 1 gennaio 2005, o in data successiva, le società soggette al diritto di uno Stato membro redigono i loro conti consolidati conformemente ai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2, qualora, alla data del bilancio, i loro titoli siano ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di un qualsiasi Stato membro ...».

³ La Direttiva è uno strumento legislativo di coordinamento finalizzato al riavvicinamento delle legislazioni nella misura necessaria al funzionamento del mercato comune. A differenza del Regolamento, la Direttiva non possiede efficacia normativa diretta, ma vincola lo Stato membro cui è rivolta al risultato da raggiungere, fermo restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi. In altri termini la direttiva, per divenire efficace, necessita di un atto legislativo di recepimento da parte di ciascun Paese membro dell'Unione Europea.

⁴ In questa relazione il termine "soggetti" indica indifferentemente "impresa", "società", "entità".

di gestione del risparmio (SGR), le società finanziarie iscritte all'albo dell'art. 107 TUB;

- le società di assicurazioni;
- altri enti finanziari indicati nel D. Lgs. 38/05, art. 2 lettere e) - f) - g).

Poiché il momento di intersezione con i principi contabili internazionali si realizza quando sorge l'obbligo, in virtù del Regolamento (Ce) 1606/2002 e del D. Lgs. 38/2005, o per libera scelta autorizzata dal medesimo Decreto Legislativo, l'unico caso di esonero resta quello delle imprese sottocapogruppo, che i principi contabili IAS/IFRS regolamentano in termini alquanto diversi da quelli previsti dalla normativa nazionale⁵.

L'opzione di esonero, nella previsione del principio IAS 27.10, è soggetta a quattro condizioni:

- a) gli eventuali azionisti terzi, informati del fatto che la controllante non redige il bilancio consolidato, non oppongono alcuna obiezione;
- b) gli strumenti finanziari [di capitale o di debito] non sono quotati in un mercato regolamentato (compresi i mercati ristretti o quelli locali o regionali);
- c) la controllante non ha depositato il proprio bilancio, né ha avviato alcun processo di deposito, presso una Commissione per la Borsa Valori o altro simile organismo, al fine di emettere una qualsiasi classe di strumenti finanziari sui mercati regolamentati;

⁵ La disciplina nazionale prevede due casi di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato:

1. le imprese al vertice di gruppi di modeste dimensioni, ai sensi del D. Lgs. 127/91, art. 27, comma 1;
2. le imprese sottocapogruppo, in presenza delle condizioni previste dal D. Lgs. 127/91, art. 27, commi 3-4-5.

d) la capogruppo o controllante principale o qualsiasi controllante intermedia redige il bilancio consolidato in conformità ai principi IAS/IFRS.

La sottocapogruppo che fruisce dell'esenzione deve indicare nel proprio "*bilancio separato*" (IAS 27.41):

a) il fatto che:

- il bilancio è un bilancio separato;
- si è optato per l'esenzione dal consolidamento;
- la ragione sociale, il luogo di costituzione o la sede legale dell'entità che ha redatto il bilancio consolidato in conformità ai principi IAS/IFRS;
- l'indirizzo presso il quale è disponibile il bilancio consolidato;

b) l'elenco delle partecipazioni di rilievo nelle entità a controllo esclusivo o congiunto con altri soggetti, nelle entità collegate, specificando la ragione sociale, il luogo di costituzione o la sede legale, la percentuale di capitale posseduta e, se diversa, la percentuale di voti esercitabili in assemblea;

c) la descrizione del criterio di valutazione delle partecipazioni elencate nel precedente punto b).

L'esonero previsto dai principi IAS/IFRS dal redigere il bilancio consolidato non produce alcuna carenza informativa sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale del gruppo in quanto l'esistenza del bilancio consolidato presentato dalla capogruppo o dalla controllante principale o da altra controllante intermedia della controllante, congiuntamente al bilancio separato, presentato dalla sottocapogruppo, offre agli investitori un quadro informativo sufficientemente articolato ed esaustivo sulle condizioni economiche,

finanziarie e patrimoniali del gruppo costituito dalla controllante e dalle controllate.

3. L'AREA DI CONSOLIDAMENTO.

3.1 A differenza della normativa nazionale che prevede un'articolata casistica di società o entità da escludere obbligatoriamente o in via facoltativa dal consolidamento, lo IAS 27.12 afferma categoricamente che

“ Il bilancio consolidato deve includere tutte le controllate della controllante() .*

(*) Se una controllata, al momento dell'acquisizione, possiede i requisiti per essere classificata come posseduta per la vendita, essa deve essere contabilizzata in conformità al Principio IFRS 5, *Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate* ”.

L'inserimento o l'esclusione di un'impresa nell'area o dall'area di consolidamento dipendono solo dalla condizione di esistenza o meno del **rapporto di controllo**⁶.

3.2 Oltre alle entità assoggettate al “controllo” della capogruppo, sono incluse nell'area di consolidamento le Società a Destinazione Specifica (SDS), dette anche “Società Veicolo” se e in quanto assoggettate al controllo di fatto. Esse possono assumere forme giuridiche diverse: società di capitali, società di persone, società di fatto (Sic – 12.1).

Il controllo può avere origine dalla predeterminazione delle attività delle SDS (operante con “autopilota”), pur in assenza di

⁶ Sul concetto di controllo e l'identificazione delle situazioni di controllo, V. Appendice “*Riflessioni in merito alla nozione di “controllo” nel sistema IAS/IFRS*”.

partecipazione al patrimonio della SDS. “L’applicazione del concetto di controllo richiede, in ciascun caso, una valutazione contestuale di tutti i fattori rilevanti” (SIC – 12.9).

- 3.3 Possono essere incluse nell’area di consolidamento anche le entità verso le quali la partecipante detiene il controllo congiuntamente ad altri soggetti. A questo riguardo lo IAS 31.3 precisa che il “controllo congiunto è la condivisione, stabilita contrattualmente, del controllo su un’attività economica, ed esiste unicamente quando per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all’attività è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo (partecipanti al controllo congiunto)».

Alla luce di questa definizione, i caratteri che qualificano la nozione di controllo congiunto riguardano i seguenti profili:

- 1) l’*accordo contrattuale* tra i partecipanti. Si tratta di una condizione necessaria per individuare una situazione di controllo congiunto (IAS 31.9, comma 2). L’accordo tra le parti può essere formalizzato nell’atto costitutivo o nello statuto, può concretizzarsi in un contratto “parasociale” o può risultare dai verbali delle riunioni tra i partecipanti (IAS 31.10, comma 1);
- 2) la *natura delle decisioni* riservate congiuntamente ai partecipanti. Di nuovo si tratta di una condizione necessaria che si manifesta con un accordo contrattuale, in base al quale ciascuna parte deve poter assumere, insieme alle altre, il potere di *indirizzare il governo* della società partecipata;
- 3) il *grado di condivisione* delle decisioni assunte. Al fine di puntualizzare quanto esposto al punto precedente, lo IAS 31.11 precisa che la fattispecie del controllo congiunto si configura solo quando, in seguito all’accordo contrattuale, nessuna parte può, da sola, determinare la direzione strategica della società partecipata.

Il rapporto di controllo congiunto postula quindi che la formulazione delle linee strategiche della partecipata avvenga con il consenso unanime dei soci, in assenza del quale si ricade nella fattispecie del controllo esclusivo oppure del collegamento.

- 3.4 Non rientrano di per sé nell'area di consolidamento le società collegate. Tuttavia, le partecipazioni in società collegate sono valutate in base al metodo del patrimonio netto (Principio IAS 28), che è un modo sintetico di espressione dei valori consolidati.

Il principio IAS 28.2 afferma che:

«una società collegata è un'entità in cui la partecipante detiene un'influenza notevole e non è né una controllata né una partecipazione a controllo congiunto»

Si presume che vi sia un'influenza notevole se la partecipante possiede direttamente o indirettamente il 20% o una quota maggiore dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario (IAS 28.6) E' anche possibile che in presenza di una quota minore del 20% dei voti esercitabili in assemblea della partecipata si dimostri l'esistenza di un'influenza notevole. Tale influenza è segnalata solitamente dal verificarsi di una o più delle seguenti circostanze:

- (a) la rappresentanza nel consiglio di amministrazione, o nell'organo equivalente, della partecipata;*
- (b) la partecipazione nel processo decisionale, inclusa la partecipazione alle decisioni in merito ai dividendi o ad altro tipo di distribuzione degli utili;*
- (c) il verificarsi di rilevanti operazioni tra la partecipante e la partecipata;*
- (d) l'interscambio di personale dirigente; o*

(e) la fornitura di informazioni tecniche essenziali».

Si tratta di precise circostanze che segnalano il potere della partecipante di influire in misura significativa sulla definizione delle politiche finanziarie e gestionali della partecipata, seppure in assenza dei caratteri del controllo esclusivo o del controllo congiunto.

3.5 Le entità controllate permangono nell'area di consolidamento fino a quando la controllante *“perde il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali”* delle entità *“al fine di ottenere i benefici”* della loro attività (IAS 27.21).


Le stesse difficoltà interpretative esistenti per valutare le situazioni dubbie di esistenza o meno del rapporto di controllo sussistono anche in sede di valutazione delle situazioni nelle quali appare dubbia la cessazione del controllo.

L'esistenza di situazioni non sempre facili da valutare, ai fini dell'accertamento della sussistenza o meno del potere di controllo, non inficia la linearità dell'orientamento dei principi contabili internazionali secondo cui l'area di consolidamento è costituita da *“tutte le controllate della controllante”* senza alcuna eccezione.

4. LE METODOLOGIE DI CONSOLIDAMENTO.

4.1 Per favorire una più immediata comprensione delle scelte operate dai principi IAS/IFRS riguardo ai metodi di consolidamento delle partecipazioni detenute dalla controllante che redige il bilancio consolidato, può essere utile richiamare le diverse soluzioni di consolidamento dei valori patrimoniali (attività, passività, patrimonio netto) e reddituali (ricavi e costi) accolte nei Principi IAS 27 e IFRS 3.

ALTERNATIVE DI CONSOLIDAMENTO – partecipazione di (M) in (F): 60%



* Maggior valore della partecipazione rispetto al patrimonio netto di Figlia. Tale differenza è riconducibile al maggior valore corrente rispetto al valore contabile delle attività di Figlia all'epoca dell'acquisizione.

La TAV. I presenta quattro diverse soluzioni di consolidamento dei valori patrimoniali della capogruppo (M) e della controllata (F); tali soluzioni prospettano situazioni patrimoniali caratterizzate da valori di attività, passività e patrimonio netto consolidati di diverso ammontare:

1. il metodo integrale di rivalutazione (dei valori contabili) è riconducibile alla cosiddetta “*teoria della capogruppo modificata*”;
2. il metodo integrale con rivalutazione parziale è riconducibile alla “*teoria della capogruppo*”;
3. il metodo di integrazione proporzionale è riconducibile alla “*teoria della proprietà*”;
4. il metodo della “*equivalenza*” che commisura il valore della partecipazione alla quota corrispondente di patrimonio netto della società partecipata.

I primi tre metodi realizzano un consolidamento analitico, il quarto un consolidamento sintetico.

4.2 L'ipotesi formulata nel grafico prevede che:

- la Società madre (M) detenga una partecipazione nella controllata (F) pari al 60% del capitale sociale di (F);
- i valori delle aree di attività, passività e patrimonio netto sia di (M) sia di (F) non riflettano operazioni di interscambio tra le due società o, se si vuole, i valori rappresentati siano stati rettificati, perciò essi sono già al netto dei valori originati dalle operazioni infragruppo;
- le soluzioni 1, 2 e 3 siano costruite eliminando, da un lato, il valore della partecipazione di (M) in (F) e la corrispondente quota di patrimonio netto di (F), dall'altro, sommando i valori delle attività e passività di (M) con quelle di (F), queste ultime rivalutate secondo le diverse ipotesi formulate rispettivamente nelle soluzioni 1, 2 e 3;

- l'eccedenza del costo della partecipazione nella società (F), rispetto alla corrispondente quota di patrimonio netto di (F), sia attribuibile al maggior fair value delle attività e passività di (F) rispetto ai valori contabili ante acquisizione del controllo;
- la soluzione 4 prevede, invece, l'adeguamento del valore della partecipazione in (F) detenuta da (M) alla quota corrispondente del patrimonio netto di (F).

I principi contabili internazionali, nel regolamentare le procedure di consolidamento, non fanno riferimento esplicito ad alcuna delle teorie prospettate, ma nel prescrivere le modalità tecniche di consolidamento delle partecipazioni di controllo, esclusivo o congiunto, adottano – in ambiti distinti – le diverse soluzioni tecniche sintetizzate nella TAV. I.

I principi contabili internazionali adottano congiuntamente, sebbene in ambiti differenti, le **soluzioni 1 - 3 - 4**; la normativa nazionale utilizza - invece - nella procedura di consolidamento, le **soluzioni 2 - 3 - 4**.

4.3 Lo IAS 27.22 prescrive che, nella redazione del bilancio consolidato

“l'entità aggrega i bilanci della capogruppo e delle sue controllate voce per voce, sommando tra loro i corrispondenti valori dell'attivo, del passivo, del patrimonio netto, dei ricavi e dei costi”, previa eliminazione del *“valore contabile delle partecipazioni della capogruppo in ciascuna controllata e la corrispondente parte del patrimonio netto di ciascuna controllata posseduta dalla capogruppo”*.

(E' questa la soluzione 1 della TAV. I).

Il trattamento delle partecipazioni in entità a controllo congiunto è regolamentato dal Principio IAS 31. Il paragrafo 30 prevede che il partecipante debba rilevare la propria partecipazione in entità a controllo congiunto adottando, come trattamento “*preferito*”, il **consolidamento proporzionale** e, come metodo alternativo consentito, il **metodo del patrimonio netto** descritto nel paragrafo 38. (E' questa la soluzione 3 della TAV. I).

Nel caso si adottino il consolidamento proporzionale, lo IAS 31.30 prevede l'utilizzazione di due schemi alternativi descritti nello IAS 31.34:

- a) secondo una prima modalità, la quota di ciascuna attività, passività, ricavi e costi dell'entità a controllo congiunto viene sommata con le rispettive voci del proprio bilancio, voce per voce;
- b) secondo una diversa modalità, le voci relative alla quota di attività, passività, ricavi e costi dell'entità economica a controllo congiunto vengono tenute distinte dalle voci del proprio bilancio.

L'identificazione separata delle voci interessate dal consolidamento proporzionale è preferibile a motivo della diversa qualità di controllo esercitato dalla partecipante, rispetto alle entità controllate in via esclusiva.

Entrambi gli schemi di rilevazione conducono evidentemente ad un identico valore di risultato economico e di patrimonio netto consolidati.

Il trattamento contabile alternativo (IAS 31.38) prevede la valutazione della partecipazione con il metodo del patrimonio netto; tale metodo, pur offrendo una diversa rappresentazione contabile dei valori, lascia inalterate le risultanze contabili, sia patrimoniali sia reddituali.

Le partecipazioni in società collegate devono essere valutate con il **metodo del patrimonio netto** che si configura come un consolidamento sintetico. (E' questa la soluzione 4 della TAV. I).

Le partecipazioni contabilizzate con il metodo del patrimonio netto devono essere classificate tra le attività non correnti e trovano evidenza in una voce specifica; parimenti, nel conto economico, gli utili e le perdite derivanti dalla valutazione delle partecipazioni a patrimonio netto vengono evidenziati in specifiche voci.

- 4.4 Una categoria residuale è formata da partecipazioni e titoli azionari che non consentono di esercitare né un'influenza dominante né un'influenza notevole sulle partecipate.

I principi IAS/IFRS trattano la categoria residuale delle altre partecipazioni e titoli come “*strumenti finanziari*” disciplinati dai Principi IAS 32 e 39.

5. IL BILANCIO SEPARATO: CONTABILIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI NELLE SOCIETÀ CONTROLLATE, NELLE ENTITÀ A CONTROLLO CONGIUNTO E NELLE SOCIETÀ COLLEGATE.

- 5.1 Il bilancio separato (IAS 27.4), pur essendo il bilancio di una singola impresa, si differenzia dal bilancio individuale sia sotto un profilo soggettivo, cioè dell'ente che lo redige, sia per le modalità di rappresentazione delle partecipazioni detenute nelle società controllate, in entità a controllo congiunto e nelle società collegate. I due profili sono strettamente collegati ed entrambi qualificano il bilancio separato.

Sotto l'aspetto soggettivo il bilancio separato è redatto:

- a) da una società controllante che già redige il bilancio consolidato o da una controllante esonerata dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato in quanto tale documento è predisposto e presentato dalla capogruppo o da altra controllante principale o da qualsiasi controllante intermedia della controllante (IAS 27.8);

- b) da una società partecipante in entità a controllo congiunto, che già redige il bilancio consolidato con il metodo proporzionale o espone nel proprio bilancio le partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto (IAS 31.5) ovvero da una società partecipante in entità a controllo congiunto esonerata dall'obbligo di redigere il bilancio consolidato o di valutare le partecipazioni con il metodo del patrimonio netto (IAS 31.6), in quanto il bilancio consolidato è predisposto e presentato da una controllante di livello superiore;
- c) da una società partecipante in una società collegata che valuta le partecipazioni con il metodo del patrimonio netto (IAS 28.4) ovvero da una società partecipante in una società collegata esonerata dall'obbligo di valutare le partecipazioni con il metodo del patrimonio netto (IAS 28.5), in quanto il bilancio consolidato è predisposto e presentato da una controllante di livello superiore.

Riguardo al profilo valutativo, le partecipazioni di qualunque specie, (in società controllate, in entità a controllo congiunto e in società collegate), sono valutate con criterio diverso dal metodo del patrimonio netto, in quanto le informazioni desumibili dai conti consolidati, con consolidamento analitico o sintetico, sono già disponibili nei bilanci predisposti e pubblicati dallo stesso soggetto o da controllanti di livello superiore.

In sede di redazione del bilancio separato, le partecipazioni in controllate, in entità a controllo congiunto e in società collegate, non classificate come possedute per la vendita in conformità all'IFRS 5, devono essere valutate (IAS 27.37):

- al **costo**, o
- in **conformità allo IAS 39**.

A ciascuna categoria di partecipazioni deve essere applicato lo stesso criterio di valutazione.

Le partecipazioni di qualunque specie, classificate come possedute per la vendita⁷, devono essere valutate **al minore tra il valore contabile e il *fair value*, al netto dei costi di vendita** (IFRS 5.1 lett. a)).

Nella redazione del bilancio individuale le partecipazioni in entità a controllo congiunto e le partecipazioni in società collegate devono essere valutate con il **metodo del patrimonio netto** (in tal senso, IAS 31.38 e IAS 28.13).

- 5.2 In sede di prima applicazione dei principi contabili internazionali il soggetto che redige il bilancio separato deve decidere se valutare le partecipazioni in società controllate, in entità a controllo congiunto e in società collegate con il metodo del costo o in conformità allo IAS 39. In ogni caso le partecipazioni classificate come possedute per la vendita devono essere valutate al minore tra il valore contabile e il *fair value*, al netto dei costi di vendita (IFRS 5).

Nel caso la scelta del criterio di valutazione delle partecipazioni fosse il "costo", occorre specificare se, nel bilancio individuale o civilistico alla data di chiusura dell'ultimo esercizio per il quale l'impresa ha redatto il bilancio in conformità ai precedenti principi contabili, le partecipazioni della stessa specie erano valutate con il metodo del costo o con il metodo del patrimonio netto.

Se l'impresa anche nel passato ha adottato il metodo del costo, eventuali differenze di valore potrebbero essere originate dalle rivalutazioni delle partecipazioni consentite da leggi speciali.

L'eliminazione della parte di rivalutazione presente nel valore contabile alla data di transizione dovrebbe essere effettuata in

⁷ Un'attività per essere classificata per la vendita deve soddisfare i requisiti indicati ai paragrafi 6-12 dell'IFRS 5 – *Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate*.

contropartita della voce di patrimonio netto nella quale confluiscono tutte le differenze originate dalla transizione agli IAS.

Se invece le partecipazioni fossero valutate con il metodo del patrimonio netto, occorre ripristinare il valore di costo originario delle partecipazioni, al netto di eventuali svalutazioni per perdite di valore. In questa ipotesi la differenza di valore rispetto al valore di iscrizione nel bilancio al 31 dicembre 2003 dovrà essere imputata alla voce di patrimonio netto nella quale confluiscono tutte le differenze originate dalla transizione agli IAS.

Anche in sede di prima applicazione dei principi IAS/IFRS, il soggetto che redige il bilancio separato non può adottare, all'interno di una stessa specie, l'uno o l'altro metodo di valutazione: alcune partecipazioni al costo e altre in conformità allo IAS 39.

5.3 Il bilancio separato fornisce ai terzi informazioni diverse e complementari rispetto a quelle trasmesse dal bilancio consolidato o dal bilancio individuale presentato dalle società che possiedono partecipazioni in imprese collegate e non sono controllate, direttamente o indirettamente, da soggetti che a loro volta redigono il bilancio consolidato.

Quando una società presenta il bilancio separato significa che, relativamente a quella entità o gruppo, è già disponibile un bilancio in cui le partecipazioni o sono consolidate con **metodo analitico**, integrale o proporzionale, o sono valutate con il **metodo del patrimonio netto**.

Il bilancio separato fornisce elementi di informazione riguardanti l'investimento operato mediante l'acquisto delle partecipazioni di diversa specie, le quali sono valutate con il metodo del costo o a *fair*

value, mentre nel conto economico trovano rilevazione i dividendi riscossi.

Nel sistema dei principi contabili IAS/IFRS e delle relative interpretazioni, il **bilancio consolidato** è il principale documento di informazione economico-finanziaria, che esprime le performance del gruppo, congiuntamente al **bilancio separato**, che offre informazioni sull'investimento diretto in quote di capitale di rischio delle imprese, informazioni queste complementari a quelle già contenute nel bilancio consolidato.

Nel sistema informativo nazionale, invece, il **bilancio di esercizio**, che è un bilancio individuale, seguita a rivestire il ruolo e a svolgere la funzione di strumento di comunicazione istituzionale rivolto alla totalità degli interlocutori aziendali, in *primis* gli azionisti e i creditori sociali, mentre il **bilancio consolidato** resta il documento preparato e presentato dalla capogruppo, o da altra controllante intermedia che lo redige, a corredo del proprio bilancio di esercizio.

APPENDICE N. 1

RIFLESSIONI IN MERITO ALLA NOZIONE DI “CONTROLLO” NEL SISTEMA IAS/IFRS

1. *PREMESSA.*
2. *IL RAPPORTO DI CONTROLLO NEL PRINCIPIO IAS 27.*

1. PREMESSA.

1.1 I principi contabili internazionali che disciplinano il “rapporto di controllo” sono due:

- il principio IAS 27 regola la redazione del bilancio consolidato e del bilancio separato. Alcune indicazioni di rilievo si desumono anche dallo IAS 28 “Partecipazioni in società collegate” e dallo IAS 31 “Partecipazioni in *joint venture*”¹.
- il Principio IFRS 3 disciplina la qualificazione e il trattamento contabile delle Aggregazioni aziendali.

I suddetti principi vanno interpretati sul fondamento delle *Application Guidance*, delle *Implementation Guidance*, delle *Basis for Conclusions* e di tutti gli altri documenti allegati ai principi stessi.

1.2 La nozione di controllo accolta nei Principi IAS 27 e IFRS 3 presenta estensione e contenuti propri per ciascun ambito applicativo, rispettivamente ai fini della redazione del bilancio consolidato e della qualificazione e del trattamento contabile delle aggregazioni aziendali.

Entrambe le nozioni di controllo enunciate nei menzionati principi contabili differiscono poi da quelle accolte nella normativa italiana volte a definire:

- i) le società controllate e le società collegate (art. 2359 C.C.);
- ii) le imprese controllate cui estendere l’obbligo di redigere il bilancio consolidato (art. 26 del D. Lgs. 127/91).

¹ Le versioni degli IAS sopra richiamati assunte a riferimento ai fini del presente scritto sono quelle pubblicate dallo IASB in data 17 dicembre 2003 e poi omologate da parte dell’Unione Europea in forza del Regolamento (CE) 2238/2004 pubblicato sulla GUUE n. 394 del 31 dicembre 2004.

- 1.3 L'Appendice n. 1 affronta il tema del controllo nei Principi IAS/IFRS, limitatamente ai fini della redazione del bilancio consolidato e separato, mentre l'Appendice n. 2 puntualizza la nozione di controllo rilevante ai fini della regolamentazione delle aggregazioni aziendali (*business combinations*).

2. IL RAPPORTO DI CONTROLLO NEL PRINCIPIO IAS 27.

- 2.1 I contenuti essenziali dello IAS 27 sono sostanzialmente volti a:
- definire la nozione di *controllo*;
 - identificare le *circostanze* che consentono di qualificare una relazione di partecipazione come "rapporto di controllo".

La nozione di controllo

Il principio IAS 27.4, comma 2, qualifica il controllo come «*il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un'entità al fine di ottenere i benefici dalle sue attività*».

Il passo citato richiede di puntualizzare:

- I) l'*ambito di esercizio* del controllo;
- II) gli *obiettivi* del controllo;
- III) i *presupposti* che consentono di definire la relazione di controllo.

- I) L'*ambito di esercizio* del controllo.

Ai fini dell'esercizio del controllo, il soggetto investitore deve poter «*determinare le politiche finanziarie e gestionali*» dell'entità controllata. Il controllo trova pertanto manifestazione in relazione alle decisioni di "politica aziendale" cioè delle decisioni che riguardano la formulazione delle linee guida del governo della partecipata. Qualora il controllo riconosciuto ad una entità si estrinsechi nell'ambito del solo coordinamento delle scelte

aziendali, in un determinato ambito operativo o su tutta l'attività aziendale, il controllo non rivelerebbe quel potere di indirizzo delle politiche aziendali che ne qualifica nello stesso tempo l'essenza e la sussistenza.

II) Gli obiettivi del controllo.

Il controllo è l'espressione del "*potere di disporre*" dei benefici economici ritraibili dalla società partecipata. Ne consegue che la possibilità di presidiare il governo dell'entità partecipata senza poter beneficiare, per circostanze di varia natura, dei risultati che l'entità genera nello svolgimento della propria attività non soddisfa i requisiti del controllo.

III) I presupposti del controllo.

Il potere di determinare le linee guida finanziarie e gestionali dell'entità partecipata al fine di disporre dei flussi di risultato che essa è in grado di generare deve essere apprezzato tenendo conto del quadro complessivo dei rapporti che legano i soggetti coinvolti nella relazione di partecipazione, al di là dei soli elementi di natura giuridica. In altri termini, è necessario valutare il contenuto economico della relazione, in aderenza al principio della prevalenza della sostanza sulla forma.

La portata effettiva del controllo di fatto appare oggi alquanto controversa. Il dibattito in corso ha sostanzialmente portato ad identificare tesi differenti che, in linea di massima, si collocano all'interno di un intervallo circoscritto da due posizioni–limite:

- ad un estremo, la tesi di coloro che sostengono che i Principi IAS/IFRS accolgono a tutti gli effetti la nozione di *controllo di fatto*, quale piena espressione del principio della prevalenza della sostanza sulla forma (*substance over form*); in base a

tale tesi, sussiste un rapporto di controllo ogniqualvolta il soggetto investitore manifesti in modo durevole l'esercizio del controllo dell'entità partecipata, a prescindere dalla "struttura giuridica" della relazione tra le due entità;

- all'estremo opposto, la tesi di coloro che sostengono che i Principi IAS/IFRS sottendono (solo) la nozione di *controllo di diritto*, in base alla quale il potere di controllo, seppur individuato con riguardo alla sostanza economica del rapporto, impone comunque la presenza di "*meccanismi giuridici*" in grado di proteggerne l'esercizio di fronte al possibile intervento di terzi volto a circoscriverne gli effetti. In altri termini, il controllo deve sempre risultare "giuridicamente difendibile".

Alla luce dell'incertezza che pervade l'esito del dibattito, la prassi operativa si è mossa in modo non allineato². Il nodo potrà essere sciolto a titolo definitivo solo qualora lo IASB o l'Unione europea (in quanto preposta ad omologare i Principi IAS/IFRS) riterranno opportuno assumere una posizione ufficiale maggiormente definita sulla questione.

Nella prospettiva garantista, il controllo postula il potere di determinare gli indirizzi di governo della partecipata, allo scopo di poter fruire dei flussi di risultato che la gestione è in grado di generare; è necessario dimostrare, tuttavia, che la fruizione dei benefici prodotti dall'esercizio dell'attività aziendale non possa essere sottratta da altri soggetti che hanno il potere di condizionare la gestione.

* * *

² È noto a tutti, a titolo esemplificativo, il caso di Eni S.p.A. che, in ossequio all'impostazione più formale e "garantista", ha de-consolidato Saipem S.p.A. dal bilancio del Gruppo Eni; ciò in quanto la società è stata giudicata "non controllata" ancorché, di fatto, essa risulti sottoposta all'influenza dominante della Capogruppo.

Il problema dell'esistenza del “*controllo di fatto*”³, accanto alle situazioni tipiche nelle quali il controllo è esercitato in virtù del possesso di partecipazioni di maggioranza, è stato dibattuto di recente dal Consiglio (Board) dello IASB. A questo riguardo va prevalendo il convincimento secondo cui il riconoscimento delle “**situazioni di controllo di fatto**”, nei casi dubbi, spetti all'entità che redige il bilancio consolidato, con il vincolo di inserire, nelle Note al bilancio, due tipi di informazioni:

- gli elementi che dimostrano la **fondatezza** (*appropriateness*) del giudizio di effettività del rapporto di controllo.

A questo riguardo è interessante il punto di vista del Consiglio IASB, secondo cui il convincimento circa la sussistenza o meno del controllo di fatto richiede, da parte del soggetto che formula il giudizio, competenza e professionalità. Chi deve applicare i Principi IAS/IFRS, si legge nello IASB *Update* (ottobre 2005), sa valutare se, nella particolare situazione di collegamento tra imprese, il mantenimento della posizione di controllo richieda o meno la maggioranza dei diritti di voto esercitabili in assemblea ovvero si renda necessario preconstituire appropriati “*meccanismi giuridici*” di protezione del controllo.

Questo tipo di informazione, peraltro, è già richiesto dallo IAS 27.40 (c);

- la descrizione dell'**impatto** che la decisione di includere nell'area di consolidamento entità sottoposte al “*controllo di fatto*” determina sulle grandezze consolidate (attività, passività, costi e ri-

³ Si legge nella nota *Board decisions on international financial reporting standards. Update, november 2005*. “Some decisions will require the exercise of more judgement than others, such as when control is as a result of de facto rather than legal power over voting rights. Disclosures are important to allow users to compare entities.”

cavi), al fine di soddisfare le attese di conoscenza degli investitori e, più in generale, delle diverse categorie di utenti delle informazioni contabili.

Questo secondo tipo di informazione non è richiesto attualmente dallo IAS 27⁴.

Probabilmente le discussioni in corso nei *Meeting* del Consiglio IASB porteranno all'emanazione di una nuova "guidance".

2.2 Le circostanze che qualificano un rapporto di controllo

Lo IAS 27 non si limita a disciplinare la nozione di controllo ma indica le *circostanze* che connotano l'esistenza di un rapporto di controllo. Tali circostanze discendono logicamente dalla nozione di controllo precedentemente enunciata.

Lo IAS 27.13, comma 1, presume sussista una situazione di controllo «*quando la capogruppo possiede, direttamente o indirettamente attraverso le proprie controllate, più della metà dei diritti di voto*» esercitabili nell'assemblea della partecipata. La presunzione ha natura relativa in quanto, pur in presenza della maggioranza dei diritti di voto detenuti dal soggetto investitore, seppure in casi eccezionali, si può dimostrare chiaramente che "*tale possesso non costituisce controllo*".

⁴ Si fa presente che il Principio IAS 28, applicato nella contabilizzazione delle partecipazioni in società collegate, impone al redattore del bilancio di fornire "*un riepilogo dei dati salienti di bilancio delle società collegate, incluso il totale delle attività, passività, ricavi e il risultato d'esercizio*" (IAS 28.37 (b)).

Ai fini dell'informazione integrativa da fornire ai terzi per dare ulteriori elementi di informazioni riguardanti l'inclusione nell'area di consolidamento di entità sottoposte a "*controllo di fatto*", la *disclosure* richiesta dallo IAS 28 non è ritenuta dagli organi IASB sufficientemente esaustiva.

Un rapporto di controllo può sussistere anche quando la «*capogruppo possiede la metà, o una quota minore, dei voti esercitabili in assemblea*» (IAS 27.13, comma 2), e cioè quando essa possiede il 50% oppure meno del 50% dei diritti di voto della partecipata.

In questi casi, ai sensi delle citate disposizioni contenute nello IAS 27, il controllo può scaturire da circostanze che impongono di considerare, oltre alle azioni detenute dall'investitore, il contenuto e gli effetti di tutti gli accordi in essere tra i soggetti coinvolti. In particolare, le circostanze rilevanti sono quattro e si concretizzano se la capogruppo «*ha*:

- (a) *il controllo di più della metà dei diritti di voto in virtù di un accordo con altri investitori;*
- (b) *il potere di determinare le politiche finanziarie e operative dell'entità in virtù di una clausola statutaria o di un contratto;*
- (c) *il potere di nominare o di rimuovere la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo; o*
- (d) *il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo».*

I punti indicati consentono di affermare che il controllo della partecipata sussiste, pur venendo meno la maggioranza dei diritti di voto, qualora l'investitore possa dimostrare il potere di governo in virtù di:

- accordi con altri soci;
- previsioni statutarie;
- previsioni contrattuali;

- poteri di nomina degli organi di governo della partecipata;
- *casting vote* dell'organo di governo (ossia il controllo del voto determinante in caso di "stallo");
- ecc.

Ciascuna delle circostanze sopra riportate viene ora brevemente commentata.

Circostanza (a): «il controllo di più della metà dei diritti di voto in virtù di un accordo con altri investitori».

La circostanza si manifesta tipicamente nel caso di "patti di sindacato" che consentono, tramite *accordi con altri soci* (ad esempio, volti ad assegnare diritti di usufrutto sulle azioni), di acquisire la disponibilità della maggioranza dei diritti di voto in assemblea. In tale fattispecie il soggetto investitore, detenendo la maggioranza dei diritti di voto in assemblea, dispone del potere di determinare le linee di governo della partecipata, senza che quel potere possa essere giuridicamente compromesso da altri investitori.

Circostanza (b): «il potere di determinare le politiche finanziarie e operative dell'entità in virtù di una clausola statutaria o di un contratto».

La circostanza si manifesta nelle situazioni in cui il soggetto investitore assume il potere di determinare gli indirizzi di governo della controllata in virtù di un *contratto* o di una *clausola statutaria*. Anche in questa circostanza, il controllo è radicato in un "accordo giuridico" che mette il soggetto investitore al riparo dalla possibilità che quel controllo possa essere messo a rischio dall'azione di terzi.

Circostanza (c): «il potere di nominare o di rimuovere la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo».

La circostanza si manifesta nelle situazioni in cui il soggetto investitore detiene il potere di nominare o di revocare la maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione, o anche di altro organo di gestione (ad esempio, il comitato esecutivo) se il governo dell'entità compete a tale organo. La circostanza, ad esempio, evoca il caso di un accordo parasociale che riserva ad un solo soggetto investitore il potere di nominare la maggioranza degli amministratori in carica.

Circostanza (d): «il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo».

La circostanza si manifesta nelle situazioni in cui il soggetto investitore detiene il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nel consiglio di amministrazione, o anche in altro organo di gestione (ad esempio, il comitato esecutivo) se il governo dell'entità compete a tale organo. La circostanza fa sostanzialmente riferimento al cosiddetto *casting vote* che consente di disciplinare le situazioni di stallo decisionale a favore di uno dei soggetti investitori, e ciò in ragione del “doppio voto” assegnato ad uno dei membri del consiglio di amministrazione (di solito, il Presidente).

L'esposizione che precede merita una precisazione finale con riguardo agli accordi sottoscritti tra soci. È infatti opportuno segnalare che la valenza giuridica di un accordo tra soci è più debole là

dove i contenuti dell'accordo non sono trascritti nello statuto; in altri termini, l'accordo regola i rapporti tra i soci ma non disciplina il funzionamento della società che, al riguardo, non ha sottoscritto alcun impegno; l'accordo parasociale, invece, acquisisce piena valenza giuridica anche nei confronti della società se risulta trascritto nello statuto.

2.3 La nozione di controllo delineata nei precedenti paragrafi coincide sostanzialmente, anche se con sfumature diverse, con quella recepita nel Principio IFRS 3, rilevante per identificare un'aggregazione aziendale (*business combinations*), congiuntamente ad altre coesenziali condizioni specificate nel Principio IFRS 3.4 e IFRS 3.19.

In ambito IAS 27, la nozione di controllo ha un contenuto più ampio potendo, anzi dovendo, tener conto sia dei diritti di voto effettivamente esercitabili in assemblea sia anche dei diritti di voto potenziali. Tali diritti derivano, secondo le previsioni contenute nello IAS 27.14, dal possesso di *warrant* azionari, opzioni di acquisto (*call*) su azioni, strumenti di debito o rappresentativi di capitale convertibili in azioni ordinarie e altri strumenti simili cui si connette la potenziale acquisizione del diritto di voto effettivamente esercitabile. I diritti di voto potenziali vengono presi in considerazione all'atto di valutare se un'entità ha il potere o meno di controllare le politiche finanziarie e gestionali di un'altra entità solo se essi sono esercitabili o convertibili "*correntemente*", cioè in qualsiasi momento (secondo il metodo americano) e non, invece, solo a partire da una determinata data futura o al verificarsi di un evento futuro (metodo europeo).

Tale ultima affermazione sancisce una regola generale di ampia portata. Tuttavia, essa trova eccezione in una circostanza ben defi-

nita, sancita al paragrafo IG 5 della *Implementation Guidance*⁵ dello IAS 27: i diritti di voto potenziali che, seppur non esercitabili alla data di bilancio, comportano l'effetto di attribuire al soggetto che li detiene, sin da subito, i benefici tipici del proprietario della partecipazione (incrementi di valore, dividendi, ecc.), impongono di considerare la partecipazione come se fosse già acquisita, con contropartita il debito verso il cedente⁶.

Di norma, una società può godere dei benefici tipici del proprietario quando le pattuizioni sottostanti ai diritti potenziali detenuti sono di tipo “*non genuino*”, cioè quando i prezzi di esercizio delle opzioni pattuiti consentono ad una delle parti, seppur in assenza della titolarità della partecipazione, di appropriarsi dei frutti di cui è solito godere il titolare della stessa.

L'eccezione è poi sostanzialmente ribadita al paragrafo IG 7 della *Implementation Guidance* dello IAS 39, ove si afferma che i diritti di voto potenziali che danno accesso ai benefici tipici del proprietario “sfuggono” alle prescrizioni dello IAS 39 relative alla valutazione degli strumenti derivati, e ciò proprio in quanto essi portano a considerare la partecipazione come se fosse già acquisita, alla stregua di un *asset* detenuto in proprietà, ed iscritta a bilancio contestualmente al debito verso il cedente.

Due esempi possono aiutare a chiarire i concetti esposti nel presente paragrafo.

⁵ Le *Implementation Guidance* non hanno forza di legge in Europa giacché non sono state omologate e pubblicate in GUUE. Nondimeno esse: i) non possono essere trascurate dal redattore del bilancio nella misura in cui sono, per definizione, “coerenti” rispetto al principio che interpretano (che, invece, è norma di legge); ii) in ogni caso, il principio della prevalenza della sostanza sulla forma (che è norma di legge) impone di dar conto degli effetti di una pattuizione che assegna al detentore del diritto di voto potenziale i benefici tipici del proprietario.

⁶ Recita il paragrafo IG 5 della *Implementation Guidance* dello IAS 27 (la sottolineatura è di chi scrive): «In some circumstances an entity has, in substance, a present ownership as a result of a transaction that gives it access to the economic benefits associated with an ownership interest».

REGOLA GENERALE: CONTROLLO ASSOCIATO ALLA PRESENZA DI UNA OPZIONE ESERCITABILE.

Alla data di redazione del bilancio la “Società 1” detiene il 20% delle azioni della “Società 2” e detiene una opzione *call* che attribuisce il diritto di acquistare il restante 80% delle azioni della “Società 2”. L’opzione *call* è già “maturata”⁷ e, quindi, può essere esercitata alla data di redazione del bilancio. Lo *strike price* è pari al valore corrente delle azioni alla data di esercizio dell’opzione.

Ciò premesso, la “Società 1” detiene il diritto incondizionato – fatto salvo il pagamento di un prezzo “genuino” (il *fair value* alla data di acquisto) – di estromettere gli altri azionisti della “Società 2”. Di conseguenza, la “Società 1” controlla la “Società 2”, pur senza detenere, alla data di redazione del bilancio, la maggioranza dei diritti di voto. Peraltro, la “Società 1” deve consolidare la “Società 2” solo sulla base delle azioni già detenute alla data di redazione del bilancio, a prescindere dalle azioni sottese all’opzione; quest’ultima deve essere valutata autonomamente a *fair value*.

ECCEZIONE: CONTROLLO ASSOCIATO ALLA PRESENZA DI UNA OPZIONE NON ESERCITABILE.

Alla data di redazione del bilancio la “Società 3” e la “Società 4” detengono, ciascuna, il 50% delle azioni della “Società 5”. Inoltre, la “Società 3” detiene una opzione *call* che le attribuisce il diritto di acquistare la totalità delle azioni detenute dalla “Società 4”. L’opzione *call* non è ancora “maturata” e, quindi, non può essere esercitata alla data di redazione del bilancio. Lo *strike price* è pari

⁷ Una opzione è “maturata” (*vested*) quando risultano soddisfatte le condizioni che ne vincolano l’esercizio; in altri termini, una opzione maturata può essere esercitata.

al valore corrente delle azioni alla data in cui l'opzione *call* è stata assegnata⁸.

Ciò premesso, la pattuizione è tale da attribuire alla “Società 3” i benefici economici tipici del proprietario poiché essa è in grado, sin da subito, di “fare propri”, in ragione di un prezzo di esercizio ancorato alla data in cui l'opzione *call* è stata assegnata, tutti gli accrescimenti di valore della “Società 5”. Di conseguenza, la “Società 3” controlla la “Società 5”, e ciò a prescindere dal fatto che l'opzione non possa ancora essere esercitata alla data di redazione del bilancio. Diversamente dal caso precedente, la “Società 3” deve consolidare la “Società 5” anche in relazione alla quota di azioni non posseduta alla data di redazione del bilancio; di conseguenza, al fine di evitare un “*double counting*”, l'opzione *call* non deve essere valutata.

In sintesi estrema, le condizioni che definiscono il controllo, in presenza del possesso di diritti di voto potenziali, sono determinate congiuntamente dalla **dimensione tempo** (epoca in cui l'opzione è esercitabile) e dalla **dimensione prezzo** (momento a partire dal quale i benefici dell'entità controllata sono incorporati nel prezzo di esercizio dell'opzione).

⁸ Nella prassi, di norma, il meccanismo di determinazione dello *strike price* è più articolato e dà conto di altri fattori (ad esempio, i dividendi distribuiti successivamente all'assegnazione dell'opzione).

Opzioni call e detenzione del controllo:

<i>Opzione "maturata" (esercitabile)</i>	I	III
	CONTROLLO	CONTROLLO
Dimensione tempo		
<i>Opzione "non maturata" (non esercitabile)</i>	II	IV
	ASSENZA DI CONTROLLO	CONTROLLO
	<i>Genuino</i>	<i>Non genuino</i>
	Dimensione prezzo	

Nota Bene:

nel caso di una *call* su una quota che sposta in modo inequivocabile il controllo, il prezzo della quota può (ma non necessariamente deve) essere maggiorato del "premio per il controllo", in funzione dell'andamento della negoziazione e delle forze contrattuali delle Parti.

La matrice dà evidenza della sussistenza del rapporto di controllo quando l'opzione *call* è esercitabile, qualunque sia la "**dimensione prezzo**", oppure quando l'opzione non è ancora esercitabile (metodo europeo), ma il prezzo di esercizio dell'opzione già incorpora i benefici derivanti dal potere di controllo (prezzo non genuino).

APPENDICE N. 2

LE “AGGREGAZIONI AZIENDALI” NEL BILANCIO CONSOLIDATO E NEL BILANCIO SEPARATO.

1. *PREMESSA.*
2. *LE “AGGREGAZIONI AZIENDALI” NEI PRINCIPI CONTABILI IAS/IFRS.*
3. *IL TRATTAMENTO CONTABILE DELLE AGGREGAZIONI AZIENDALI NEL BILANCIO CONSOLIDATO.*
4. *CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE.*

1. PREMESSA.

1.1 Il Principio IFRS 3 emanato dallo IASB¹, promulgato dal Regolamento (Ce) 2236/2004, del 29 dicembre 2004, pubblicato sulla GUUE L. 394, in data 31 dicembre 2004, qualifica “*aggregazioni aziendali*” le sole operazioni di gestione straordinaria che realizzano “*un’unione di entità o attività aziendali distinte in un’unica entità tenuta alla redazione del bilancio*” (IFRS 3.4).

All’indicazione generica di “*bilancio*” fanno riscontro diverse tipologie di rendiconto, quali: i bilanci di esercizio, il bilancio consolidato e il bilancio separato, categoria finora estranea al lessico contabile nazionale.

1.2 I principi contabili internazionali costituiscono per molti un territorio sconosciuto, dai confini indefiniti, pervaso da un soggettivismo contabile dovuto all’uso che i principi IAS/IFRS fanno del “*fair value*” come criterio valutativo utilizzato congiuntamente, sebbene in ambiti differenti, ai “*valori storici*”. In effetti, l’adozione dei principi IAS/IFRS pervengono a misurazioni molto diverse del Reddito di esercizio e del Patrimonio lordo e netto di singola impresa o di gruppo. Le nuove norme contabili segnano un cambiamento davvero epocale destinato a modificare profondamente la normativa sui “*bilanci di impresa*”.

Il modo più corretto di affrontare le novità indotte dai Principi contabili internazionali è quello di non perdere di vista i fondamentali della teoria del bilancio, la natura dei valori in esso rappresentati e le

¹ Lo IASB (International Accounting Standards Board) è l’organismo istituito il 1° aprile 2001 dalla Fondazione IASC (International Accounting Standards Committee) preposto alla formulazione, discussione ed approvazione dei principi contabili internazionali che hanno cambiato la loro denominazione da IAS (International Accounting Standards) a IFRS (International Financial Reporting Standards).

L’acronimo IAS designa i principi contabili emanati prima della riforma del 2001; l’acronimo IFRS designa, invece, i principi emessi o revisionati dallo IASB, i quali progressivamente sostituiranno i principi IAS.

Per una chiara composizione degli Organismi contabili internazionali ed italiani, si consulti: F. Dezzani, *Principi civilistici e principi IAS/IFRS – gli organismi contabili internazionali ed italiani*, in *Impresa c.i.*, n. 9/2004, pp. 1317-1322.

funzioni di informazione e di comportamento che gli sono propri, sapendo cogliere il nesso che lega i valori contabili ai criteri di valutazione delle operazioni in corso, queste ultime ai sistemi contabili di riferimento e l'intero sistema dei valori di bilancio alle sottostanti operazioni di gestione.

1.3 In questo scritto si affronta il tema delle “*aggregazioni aziendali*” il cui trattamento contabile è previsto dal Principio IFRS 3.

Seguiranno alcune indicazioni sul trattamento contabile delle “*business combinations*” nel bilancio consolidato e nel bilancio separato, specificamente regolamentati dal Principio IAS 27.

Non vi saranno conclusioni all'infuori di un invito ad entrare gradualmente e assimilare in modo critico la logica dei principi IAS/IFRS, evitando il duplice errore di demandare agli “esperti” l'applicazione dei principi contabili internazionali o l'errore analogo di recepire passivamente le norme e le tecniche contabili avulse dal contesto in cui le aziende operano ed estranee alla cultura che alimenta la migliore Professione contabile.

2. LE “AGGREGAZIONI AZIENDALI” NEI PRINCIPI CONTABILI IAS/IFRS.

2.1 Veniamo ora al tema specifico, soffermando l'attenzione innanzitutto sulla nozione di aggregazione aziendale.

Per inquadrare il problema è opportuno distinguere il significato ampio che l'espressione “*Aggregazione Aziendale*” assume nella letteratura aziendale e nella prassi da quello più restrittivo che la stessa riceve nell'ambito di applicazione del Principio Contabile IFRS 3.

La distinzione è importante perché non tutte le metodologie disponibili per la rilevazione contabile di molte aggregazioni aziendali sono

utilizzabili per rappresentare le aggregazioni aziendali nel significato ad esse attribuito dal Principio IFRS 3.

2.2 Secondo un'accezione molto ampia, le "aggregazioni aziendali" designano tutte le operazioni che realizzano un'unione tra due o più imprese, o più genericamente tra più entità economiche, mediante il trasferimento ad una di esse del patrimonio delle altre o mediante la costituzione di una o più nuove entità nelle quali confluiscono i patrimoni delle singole entità aggregate.

Una simile nozione di "Aggregazione Aziendale" comprende operazioni di gestione straordinaria realizzate sia tra soggetti indipendenti sia tra soggetti "**sotto comune controllo**", cioè entità già appartenenti ad uno stesso gruppo. In un significato ancora più ampio l'aggregazione aziendale può essere estesa a qualunque forma di concentrazione aziendale realizzata anche mediante accordi tra imprese dirette ad uniformare aspetti della loro gestione riguardanti l'area commerciale, quella tecnico-produttiva o, più raramente, gli aspetti organizzativi².

2.3 Il Principio IFRS 3 accoglie una nozione più ristretta di "*Aggregazione Aziendale*" che vale la pena cogliere nei suoi elementi costitutivi, a cui si collega una specifica modalità di rilevazione contabile e di rappresentazione dei valori patrimoniali e reddituali nel bilancio redatto dall'entità aggregante.

Il Principio IFRS 3.4 qualifica Aggregazione Aziendale "*l'unione di entità o attività aziendali distinte in un'unica entità tenuta alla redazione del bilancio. Il risultato di quasi tutte le aggregazioni aziendali è costituito dal fatto che una sola entità, l'acquirente, ottiene il controllo di una o più attività aziendali distinte, l'acquisito*".

² In tal senso S. Sarcone, *I gruppi aziendali*, Giappichelli, Torino, 1993, p. 6.

Gli elementi essenziali di questa definizione sono sostanzialmente tre:

- a) il primo riguarda l'oggetto dell'aggregazione aziendale, che deve essere costituito da imprese o da rami aziendali distinti ("*attività aziendali*", cioè *business*);
- b) il secondo elemento è costituito dal trasferimento del controllo delle attività aziendali acquisite. L'esito di un'aggregazione aziendale è la costituzione di una nuova entità economica inesistente prima dell'operazione;
- c) il terzo concerne l'individuazione del soggetto acquirente, cioè del soggetto che consegue il controllo dell'entità o delle entità acquisite.

Sofferamoci brevemente su ciascun elemento.

2.4 Qualunque aggregazione aziendale ha per oggetto il trasferimento di imprese o di rami aziendali funzionanti. L'Appendice A del Principio IFRS 3 precisa che "*un'attività aziendale in genere è costituita da fattori di produzione, processi applicati a tali fattori e dalla produzione conseguente che è o sarà utilizzata per generare ricavi. In presenza di avviamento, in un insieme trasferito di attività e passività, si deve presumere che tale insieme sia un'attività aziendale*". Ne consegue che se l'oggetto della transazione è formato da un insieme di attività e passività o anche di una "entità giuridica" che non configura un'attività aziendale nel senso sopra specificato, non si realizza alcuna "*business combination*", ma semplicemente l'acquisizione di beni, materiali o immateriali, o anche passività, avulse dalla nozione di complesso aziendale funzionante.

2.5 L'acquisizione o l'ottenimento del controllo è l'elemento costitutivo di una qualsivoglia operazione di "*business combination*". Le forme tecniche con cui si realizza l'operazione sono indifferenti, nel senso

che non rilevano ai fini della qualificazione di “*business combination*”, che resta legata alla “**sostanza dei rapporti economici**” e non alla forma giuridica adottata per creare la nuova entità economica o alle motivazioni che hanno dato origine all’aggregazione³.

Rientrano nell’accezione di “*aggregazioni aziendali*” le cessioni di aziende o di rami aziendali o anche gli acquisti o apporti di pacchetti totalitari o di controllo di imprese ottenuti a fronte di un corrispettivo costituito tipicamente da denaro o da altri beni economici; i conferimenti di aziende o di rami aziendali o di pacchetti azionari di controllo in cambio di azioni o quote della società beneficiarie, originati da aumenti di capitale sociale della stessa; le scissioni totali o parziali di società scisse in una o più società beneficiarie, già esistenti o di nuova costituzione, in cambio di azioni o quote di capitale attribuite ai soci delle società scisse; le fusioni sia per concentrazione sia per incorporazione e altre forme di trasferimenti di

³ Si ricorda brevemente che la nozione di “controllo” enunciata nel Principio IFRS 3 non è assimilabile a quella corrente nel nostro Paese e neppure coincide con quella rilevante ai fini della redazione del bilancio consolidato recepita nello IAS 27, paragrafi 4–13–14, ed esposta nell’Appendice n. 1 di questo scritto.

In base al Principio IFRS 3 il “*controllo è il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un’entità al fine di ottenere i benefici delle sue attività*”.

Si presume, prosegue l’IFRS 3.19 in analogia con quanto contenuto nello IAS 27.13, che “*un aggregante abbia ottenuto il controllo su un altro aggregante quando acquisisce più della metà dei diritti di voto di tale altra entità, a meno che non sia possibile dimostrare che tale proprietà non costituisce controllo.*

Anche quando una delle entità aggreganti non acquisisce più della metà dei diritti di voto di un’altra aggregante, è possibile che abbia ottenuto il controllo di tale altra entità se, in seguito all’aggregazione, ottiene:

- (a) *il potere su più della metà dei diritti di voto dell’altra entità in virtù di un accordo con altri investitori; o*
- (b) *il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali dell’altra entità in forza di uno statuto o di un accordo; o*
- (c) *il potere di nominare o sostituire la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o dell’equivalente organo di governo dell’altra entità; o*
- (d) *il potere di disporre della maggioranza dei voti alle riunioni del consiglio di amministrazione o dell’equivalente organo di governo dell’altra entità”.*

Anche relativamente al paradigma di “controllo” contenuto nel Principio IFRS 3, le interpretazioni e i comportamenti oscillano tra due posizioni limite: da un lato quella di coloro che riconoscono il “*controllo di fatto*” e, all’estremo opposto, coloro che ritengono che pur in assenza dell’acquisizione della maggioranza assoluta dei diritti di voto da parte dell’aggregante, la situazione di controllo deve essere protetta, in ogni caso, da meccanismi giuridici adeguati.

attività aziendali con acquisizione del controllo da parte dell'entità aggregante.

Al contrario, non rientrano nelle “*aggregazioni aziendali*” disciplinate dal Principio IFRS 3, le operazioni di conferimento di azioni o di scissioni o di fusioni se comportano l'istituzione di nuovi soggetti giuridici controllati dallo stesso soggetto economico esistente prima dell'aggregazione.

Diverso è il caso di operazioni straordinarie realizzate da più soggetti giuridici controllati da diversi soggetti economici: se l'esito dell'aggregazione è la costituzione di una nuova entità controllata da un solo soggetto, l'operazione manifesta i caratteri di una “*business combination*” regolamentata dal Principio IFRS 3.

2.6 Il terzo elemento che qualifica l'aggregazione aziendale, in base al Principio IFRS 3, è l'identificazione del soggetto acquirente il controllo. E' questo un aspetto determinante un'operazione di *business combination*, al punto da costituire una discriminante tra ciò che definisce un'acquisizione aziendale, in senso stretto, e altre forme di acquisizioni estranee all'applicazione del Principio IFRS 3.

In alcune situazioni di controllo di fatto, non adeguatamente tutelate sotto il profilo giuridico contrattuale, l'acquirente si identifica (IFRS 3.20) con una delle seguenti entità:

a) una delle entità aggreganti, se il *fair value*⁴ della stessa è significativamente maggiore di quello dell'altra entità aggregante;

A differenza della nozione di controllo rilevante ai fini del bilancio consolidato, il Principio IFRS 3 non prende in considerazione il possesso di *warrant* azionari o le opzioni di acquisto su azioni di cui dovesse disporre l'entità aggregante.

⁴ Il *fair value*, come concetto generale, è il corrispettivo al quale un'attività può essere scambiata o una passività estinta in una libera transazione tra parti consapevoli, disponibili e indipendenti. Nelle applicazioni, il *fair value* è determinato in base ad una molteplicità di criteri valutativi specificamente previsti dai principi IAS/IFRS con riferimento a definite fattispecie.

- b) l'entità che versa il corrispettivo in denaro o altre attività, in cambio di strumenti ordinari rappresentativi di capitale con diritti di voto;
- c) l'entità la cui direzione è in grado di indirizzare le scelte del gruppo dirigente dell'entità risultante dall'aggregazione.

In ognuna delle situazioni indicate, il soggetto acquirente si identifica con l'entità aggregante che dispone del potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali dell'entità risultante dall'aggregazione e che può beneficiare dei risultati che l'entità andrà a generare nel futuro.

Va menzionato il caso delle “*acquisizioni inverse*” (IFRS 3.21), nelle quali il soggetto acquirente non è rappresentato dall'entità che emette strumenti finanziari di capitale a fronte dell'acquisizione degli elementi patrimoniali acquisiti da un'altra entità, ma il soggetto che ha conferito l'attività aziendale mediante scambio di interessenze partecipative⁵.

2.7 In sintesi, l'esito di un'operazione di aggregazione aziendale è la costituzione di una nuova “*entità economica*” comunque diversa da quella esistente prima dell'operazione. Il conseguimento del controllo dell'entità o del ramo aziendale acquisito da parte del soggetto aggregante è l'elemento costitutivo la *business combination*.

Ai fini della qualificazione delle operazioni che realizzano l'aggregazione aziendale sono irrilevanti sia le circostanze legali, fiscali o di altro genere che hanno motivato l'operazione sia la natura dei corrispettivi con i quali è regolata l'acquisizione del controllo (pagamento di somme in denaro, trasferimento di strumenti finanziari rappresentativi di capitale con diritto di voto, assunzione di passività).

⁵ Così si esprime il Principio IFRS 3.21 “... *l'acquirente è l'entità le cui interessenze partecipative sono state acquisite e l'acquisito è l'emittente*”. Mentre, di norma, nelle aggregazioni aziendali realizzate mediante scambio di interessenze partecipative, l'acquirente è il soggetto che emette gli strumenti finanziari rappresentativi di capitale con diritti di voto.

2.8 In coerenza con la nozione restrittiva di aggregazione aziendale delineata, sono escluse dall'ambito di applicazione del Principio IFRS 3:

- le aggregazioni aziendali in cui entità distinte si aggregano per costituire una *joint venture*, in quanto nessuna parte coinvolta nell'operazione detiene il “**controllo esclusivo**” dell'entità economica costituita;
- le aggregazioni aziendali a cui partecipano entità o attività aziendali sotto **comune controllo**. Tali aggregazioni lasciano inalterato il controllo da parte del soggetto economico che le controllava prima;
- le aggregazioni aziendali a cui partecipano due o più entità a **scopo mutualistico** nelle quali si applica, di norma, il principio “una testa un voto”;
- le aggregazioni aziendali in cui distinte imprese si aggregano per costituire un'entità che redige il bilancio, in base ad un contratto che non prevede l'ottenimento della proprietà.

Le aggregazioni aziendali che hanno come esito la costituzione di *joint venture* sono regolate dal principio IAS 31; le aggregazioni a cui partecipano entità o attività aziendali sotto comune controllo non sono ancora regolamentate; mentre è allo studio un progetto di ampliamento dell'ambito di applicazione del Principio IFRS 3 ai casi delle aggregazioni a cui partecipano due o più entità a scopo mutualistico e delle aggregazioni contrattuali che non prevedono la partecipazione alla proprietà dell'impresa.

3. IL TRATTAMENTO CONTABILE DELLE AGGREGAZIONI AZIENDALI NEL BILANCIO CONSOLIDATO.

3.1 La rilevazione contabile e le valutazioni connesse alle operazioni qualificabili come “*business combinations*” (in base al Principio IFRS 3) si configurano in modo diverso secondo che si faccia riferimento al bilancio consolidato, al bilancio separato (qualora già si disponga del bilancio consolidato) ovvero al bilancio di esercizio della singola entità, in mancanza di presentazione del bilancio consolidato.

3.2 La metodologia di rilevazione delle aggregazioni aziendali prevista dal Principio IFRS 3 è una sola, quella del “*metodo di acquisto*” (*purchase method of accounting*)⁶, le aggregazioni aziendali devono essere rappresentate nel bilancio del soggetto acquirente in base al costo effettivamente sostenuto per l’acquisizione del controllo⁷.

L’applicazione di tale metodologia comporta, secondo le previsioni del Principio IFRS 3, paragrafi 14 e 16:

- a) l’identificazione dell’entità che ha acquisito il controllo;
- b) la determinazione del costo di acquisizione dell’aggregazione aziendale;

⁶ Le più note sono riconducibili a due famiglie di metodologie contabili definite:

- a) “*pooling method*”, basato sulla continuità dei valori contabili (storici o storici rivalutati) afferenti le attività aziendali oggetto di aggregazione. Il *pooling method* non lascia emergere il *fair value* degli elementi patrimoniali acquisiti né il valore degli elementi intangibili, compreso l’avviamento, non rappresentati nel bilancio prima dell’aggregazione. Le *uniting of interests*, a differenza delle *business combinations*, sono aggregazioni nelle quali non è possibile identificare un soggetto che acquisisce il controllo; in esse le entità partecipanti si uniscono per condividere la gestione delle attività aziendali, senza che alcuna possa esercitare il controllo;
- b) “*fresh – start method*”, secondo cui gli elementi patrimoniali di tutte le entità aggregate vengono valutate a *fair value*, con la conseguenza di poter iscrivere nel bilancio dell’entità risultante dall’aggregazione i valori dei beni precedentemente non iscritti nei bilanci dei soggetti partecipanti, eventualmente anche il valore di avviamento riconducibile a ciascuna entità, compresa - se esiste - la società acquirente il controllo. I metodi della famiglia *fresh – start* sono ritenuti adatti per la rilevazione delle operazioni di aggregazioni cui partecipano più entità tra le quali non è possibile identificare il soggetto acquirente oppure delle aggregazioni aziendali in senso stretto che comportano “*modificazioni nella struttura economica ed organizzativa talmente incisive da giustificare, al momento della determinazione del capitale di funzionamento dell’entità risultante dall’operazione, la riespressione al fair value, oltre che dell’azienda acquisita, anche dei valori relativi all’azienda acquirente*”.

⁷ V. Perrotta, *Il conferimento d’azienda*, Giuffrè, Milano, 2005, p. 225.

c) l'allocazione, alla data di ottenimento del controllo, del costo dell'aggregazione aziendale alle attività, alle passività e alle passività potenziali acquisite.

Il Principio IFRS 3.36 prevede inoltre che la rilevazione avvenga alla data di acquisizione del controllo e che il valore da allocare sia commisurato al costo sostenuto per l'acquisizione dell'aggregazione aziendale.

Le attività, le passività e le passività potenziali acquisite nella transazione sono espresse al *fair value*, secondo i criteri di rilevazione indicati nel paragrafo 37, ad eccezione delle attività non correnti (o gruppi in dismissione) classificate come beni posseduti per la vendita e valutati, secondo i criteri previsti dal principio IFRS 5, al loro valore equo, al netto dei costi di vendita.

La rilevazione secondo il "*metodo del costo di acquisizione*" non comporta solo l'adeguamento dei valori contabili ai corrispondenti valori equi delle attività, passività e passività potenziali, ma anche l'integrazione di tali valori con quelli eventualmente non rilevati nella situazione patrimoniale ante-acquisizione; in particolare è necessario includere tra gli elementi patrimoniali anche le eventuali "*attività immateriali*" o "*passività potenziali*" non presenti nella situazione contabile ante-acquisizione, purché valutabili in modo attendibile.

L'eccedenza del costo di acquisizione delle partecipazioni sulla quota parte di interessenza del *fair value* degli elementi patrimoniali attivi e passivi è espressione di una particolare configurazione del valore di "**avviamento**" (*goodwill*).

3.3 Le conseguenze di questa impostazione si estrinsecano in una diversa rappresentazione nel bilancio consolidato delle immobilizzazioni immateriali e del valore dell'avviamento, positivo o

negativo, o più correttamente delle eccedenze, positive o negative⁸, che insorgono in sede di consolidamento, il cui trattamento contabile è regolato dal Principio IFRS 3, paragrafi 51-57.

A differenza della normativa nazionale, i principi contabili internazionali prospettano una soluzione contabile sostanzialmente diversa delle eccedenze, positive o negative, emergenti dal confronto tra il costo di acquisizione e il valore pro-quota delle attività, delle passività e delle passività potenziali acquisite (IFRS 3, paragrafi 55 e 56). In particolare, il valore di **avviamento** è rilevato tra le attività, in base al costo sostenuto dalla società che ha acquisito la partecipazione di controllo; il valore inizialmente rilevato non è soggetto ad ammortamento (IFRS 3.55), ma è sottoposto periodicamente, ogni anno o più frequentemente, ad *impairment*, in caso di perdita di valore, parziale o totale, la svalutazione dell'avviamento dovrà essere imputata al conto economico.

In caso di **negative goodwill**, che risulta dall'eccedenza, alla data di acquisizione del controllo, del valore equo delle attività identificabili,

⁸ M. Casò, *Business Combinations*, Rivista Dottori Commercialisti, n. 3 – 2004, p. 700, propone alcune interessanti osservazioni: la disciplina introdotta dal Principio IFRS 3 “*determinerà una maggiore trasparenza dei bilanci successivi ad un’acquisizione. La corresponsione al venditore di un importo a titolo di avviamento è infatti spesso dovuta anche alla presenza di beni immateriali adeguatamente apprezzati in sede di negoziazione. Tuttavia, la maggior parte di tali beni immateriali non trovano oggi adeguata rappresentazione nei bilanci post-acquisizione in quanto solo alcuni di essi, quale ad esempio un marchio detenuto dalla società acquisita e da questa non precedentemente rilevato in quanto generato internamente, possono essere iscritti nel bilancio dell’acquirente.*

Tutti gli altri beni immateriali, pur da un punto di vista economico esistenti ed acquistati a titolo oneroso, sono complessivamente iscritti in bilancio a titolo di avviamento. In futuro invece essi troveranno adeguata rappresentazione contabile separatamente dal goodwill facilitando la comprensione e la valutazione da parte del lettore di bilancio dei contenuti economici della transazione realizzata.

Tuttavia, tale impostazione pone non poche sfide al redattore del bilancio e agli organi preposti al loro controllo. La determinazione dei valori dei beni acquisiti, soprattutto immateriali, richiederà infatti spesso l’adozione di tecniche di valutazione complesse, l’utilizzo di stime ed ipotesi altamente soggettive, e talvolta anche l’intervento di esperti esterni.

A ciò si aggiunga che le difficoltà non si esauriscono con la determinazione iniziale dei valori di iscrizione in bilancio al momento dell’acquisizione. Il problema non consiste unicamente nel valutare i beni immateriali acquisiti ma anche, e soprattutto, nel verificare e controllare nel tempo le stime effettuate in sede di acquisizione”.

delle passività e delle passività potenziali acquisite rispetto al costo di acquisto della partecipazione di controllo, la società acquirente dovrà:

- a) ri-determinare i valori attribuiti agli elementi attivi e passivi del patrimonio acquisito;
- b) imputare l'eccedenza negativa come componente positivo di reddito (provento) nello stesso esercizio nel quale è avvenuta l'acquisizione.

Il dibattito sulla soluzione data al problema della sistemazione contabile del "*negative goodwill*", insieme ad altri importanti capitoli riguardanti la procedura di consolidamento (ad esempio la rilevazione del *goodwill* di pertinenza delle minoranze), è ancora aperto, anche in seno allo IASB, e il dibattito in corso prospetta soluzioni diverse da quelle adottate dal Principio IFRS 3.

- 3.4 Puntuali sono le prescrizioni sui criteri da adottare per il consolidamento delle partecipazioni in entità a controllo congiunto.

Lo IAS 31 - *Partecipazioni in joint venture*, paragrafo 30, consente il **consolidamento proporzionale** attuato in base ad uno dei due schemi di bilancio descritti nel paragrafo 34; tali schemi conducono alla rilevazione di un identico risultato economico e di identici valori per ciascuna categoria principale di attività e di passività.

Il Principio IFRS 3.40 prevede che, in alternativa al consolidamento proporzionale, le partecipazioni a controllo congiunto possono essere rilevate in base al **metodo del patrimonio netto**.

4. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE.

La regolamentazione pubblica dei bilanci societari ha conosciuto nel corso del XX secolo momenti di discontinuità, che mentre chiudevano epoche e consuetudini radicate in comportamenti generalizzati,

apriranno nello stesso tempo ad innovazioni alle quali gli operatori si sono adeguati.

L'anno 2005 ha segnato uno di questi passaggi epocali.

L'apertura ai principi contabili internazionali risponde e soddisfa una domanda di informazioni economiche e finanziarie delle imprese improntate ad una maggiore trasparenza, ad una maggiore affidabilità e tracciabilità dei dati utilizzati nei prospetti di bilancio, ad una più accentuata proiezione futura delle stime e delle previsioni, evidentemente a scapito di dati "certi" o di stime orientate a dare fondamento al rinvio dei costi delle operazioni in corso a fine esercizio.

Indubbiamente i principi contabili internazionali tendono a fornire situazioni aziendali che, mentre fanno sintesi della gestione passata, inglobano e proiettano nei valori patrimoniali e reddituali le attese e le prospettive aziendali e di mercato. Questo diverso orientamento, rispetto alla tradizione contabile nazionale, avvicina maggiormente le grandezze di bilancio alle attese degli investitori attuali e potenziali, interessati alle opportunità di creazione di valore da parte delle imprese e dei gruppi aziendali.

Paradossalmente l'apertura data dal Legislatore europeo ai principi contabili internazionali e l'accelerazione impressa a tale processo dal Legislatore italiano, mentre favoriscono la circolazione e la confrontabilità dei bilanci delle imprese e dei gruppi a livello internazionale, rendono più difficile la comparazione dei bilanci di esercizio di società italiane operanti sia in comparti produttivi diversi sia all'interno di uno stesso settore di attività economica.